4ª SERIE SPECIALE

Anno 161° - Numero 39

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 maggio 2020** **SI PUBBLICA IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSI *ed* ESAMI

Modalità di pubblicazione di "Concorsi pubblici"

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella "***Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami***", occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell'avviso in carta intestata e senza marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al ***Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma***, e in formato digitale word il testo da pubblicare, all'indirizzo di posta elettronica ***concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it*** o ***gazzettaufficiale@giustiziacert.it***, allegando al cartaceo il frontespizio dell'inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.

È facoltà dell'Ente contattare l'Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la data di pubblicazione dell'atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

45 posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato, presso il Ministero della giustizia..... *Pag.* 10

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 22 maggio 2020

SOMMARIO

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Ministero della difesa:

Modifiche al bando di concorso per le Accademie militari delle Forze armate. Anno accademico 2020-2021 *(20E05599)* . . . . . *Pag.* 1

Ministero della giustizia:

Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato. *(20E05600)* . . . . . *Pag.* 10

Ministero dell'istruzione:

Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato. (Ordinanza n. 5). *(20E05745)* . . . . . *Pag.* 18

Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato. (Ordinanza n. 6). *(20E05746)* . . . . . *Pag.* 31

Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. (Ordinanza n. 7). *(20E05747)* . . . . . *Pag.* 50

Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. (Ordinanza n. 8). *(20E05748)* . . . . . *Pag.* 63

ENTI PUBBLICI STATALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI PERUGIA:

Conferimento di tre borse di studio per laureati *(20E05528)* . . . . . *Pag.* 94

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI MILANO:

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede di Bari. *(20E05554)* . . . *Pag.* 94

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA DI FIRENZE:

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Sesto Fiorentino. *(20E05495)*. . . . . *Pag.* 94

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINO:

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici *(20E05496)*. . . . . *Pag.* 94

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende. *(20E05529)*. . . . . *Pag.* 95

Riapertura dei termini della procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo pieno e determinato della durata di ventisei mesi, per il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano. *(20E05723)*. . . . *Pag.* 95

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale:

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di tre posti di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi. *(20E05493)*. . . . . *Pag.* 95

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi. *(20E05494)*. . . . . *Pag.* 96

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Sapienza Università di Roma:

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, e definito, settore concorsuale 06/F2, per il Dipartimento di organi di senso. *(20E05368)*. . . . *Pag.* 96

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche. *(20E05598)* . . . *Pag.* 96

20E05746

Indizione, per l'anno 2020, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. (Ordinanza n. 7).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario, così come modificata ed integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti agrari;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed in particolare il Titolo III;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente l'organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, l'art. 17;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

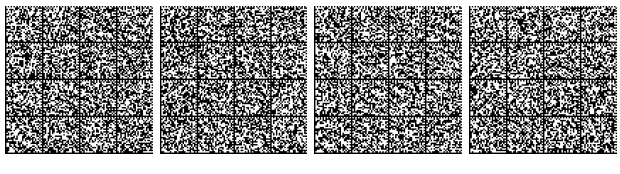

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154, concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'allegato D contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario, il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»;

Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;

Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento e Bolzano;

Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 novembre 2018;

Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 15 marzo 2017 e acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. n. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, concernente «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Vista la sentenza n. 2209/2020 del Consiglio di Stato, pubblicata il 2 aprile 2020;

Ordina:

Art. 1.

1. È indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

candidato perito agrario: il candidato in possesso di:

diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;

candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:

diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella tabella B della presente ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati periti agrari in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma; Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo e immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall'art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012;

D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli albi delle categorie tecnico scientifiche;

E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, mansioni inerenti le competenze previste dall'art. 2 della legge n. 434/68 così come modificata dalla legge n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, società e imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e dell'ambiente, società di cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde;

F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, purché il percorso formativo frequentato, inerente l'Area tecnologica Nuove tecnologie per il made in Italy/ambito sistema agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'albo. I Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 24 aprile 2012.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati periti agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalità indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;

D - in applicazione dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 22/2020, sono ammessi agli esami i candidati che si siano laureati all'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3.

Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria». Nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove.

Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali degli Istituti di cui alla predetta tabella A si insedieranno le Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

2. Qualora in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella medesima sede.

3. Qualora gli istituti scolatici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le capacità recettive dell'istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella suddetta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4.

Domanda di ammissione - Modalità di presentazione Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all'istituto, indicato nella tabella A, ubicato nella Regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.

2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico indicato nella tabella A devono però essere inviate al collegio di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza.

Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite posta elettronica certificata-pec: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della pec;

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;

c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

5. A norma dell'art. 12 del regolamento le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.

Art. 5.

Domanda di ammissione - Modello allegato 1

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il modello allegato 1 alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.

La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un diverso istituto scolastico comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.

2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle «condizioni personali richieste».

4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge.

Art. 6.

Domanda di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato);

fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

2. Alla domanda di ammissione va altresì allegata - o comunque prodotta entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun istituto scolastico di cui alla tabella A; qualora l'istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico provvederà a versare il contributo stesso all'istituto ove il candidato effettuerà gli esami.

3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.

Art. 7.

Adempimenti dei collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i succes-

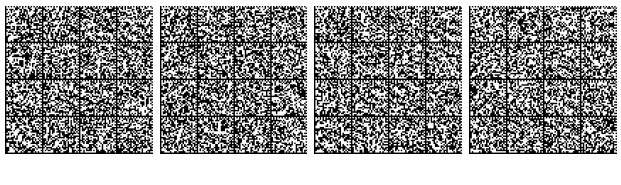

sivi quaranta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it nonché al collegio nazionale:

il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;

un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

il cognome e il nome;

il luogo e la data di nascita;

il titolo di studio;

il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.

5. Entro e non oltre il 4 novembre 2020, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero.

Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.

Art. 8.

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

17 novembre 2020, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento;

18 novembre 2020, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

19 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;

20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

Art. 9.

Prove di esame

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 11, comma 1, regolamento).

4. Durante le prove sono consentiti soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).

6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).

Art. 10.

Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento

1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.

2. L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 11.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.

Art. 12.

Clausola di riserva

È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento delle prove d'esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e dei provvedimenti normativi ad esso connessi.

Art. 13.

Delega

Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 14 maggio 2020

Il Ministro: AZZOLINA

ALLEGATO 1 - MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2020, DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

_____

(per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)

nato/a a (città/provincia)_____

il _____

residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)_____

_____

recapito telefono cellulare _____

indirizzo di posta elettronica

_____

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove egli esami di Stato - sessione 2020 - di abilitazione all'esercizio della libera professione di **PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO**.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico (**Nota 1**)

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)

_____

- titolo di studio conseguito (**Nota 2**)

_____

- di aver svolto il tirocinio (**Nota 3**)

_____

_____

_____

- dichiara, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998 **(Nota 4)**

_____

_____

_____

_____

Allega i seguenti documenti **(Nota 5)**:

- curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed
- agli eventuali ulteriori studi compiuti
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale
- ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all'Erario quale tassa di ammissione agli esami
- fotocopia non autenticata del documento di identità
- ricevuta del versamento di euro 1,55 (qualora già effettuato) quale contributo dovuto all'Istituto Scolastico
- elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami_____

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data_____ Firma (per esteso)

_____

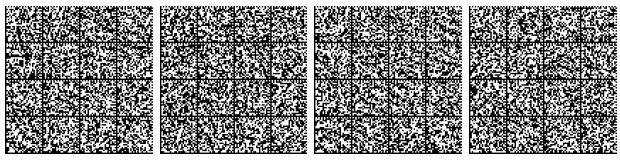

NOTE

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione in corso,di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:

a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **A, B, C** e **D** dell'Ordinanza Ministeriale: denominazione;
c. dell'Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto riportato.

NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere **A, B, C, D** ed **E.** Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere **F, G** ed **H,** ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **B** dell'Ordinanza Ministeriale, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall'art.1, comma 52, della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

NOTA 4 – I/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 448/1998, l'esistenza delle "*condizioni personali richieste*" (articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

Il contributo di 1,55 euro è dovuto all'Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla Tabella **A** allegata all'Ordinanza Ministeriale. A norma dell'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza, la ricevuta di versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui all'art. 7, comma 5, della medesima Ordinanza.

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni

TABELLA A

ISTITUTI TECNICI AGRARI DI STATO e ISTITUTI TECNICI DI STATO
Indirizzo: *Agraria, agroalimentare e agroindustria*
(D.P.R. n. 88/2010 – D.P.R. n. 134/2017)

ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle prove d'esame per la libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario laureato - SESSIONE 2020

DENOMINAZIONE ISTITUTO VIA RECAPITO TELEFONICO	C.A.P. CITTA/PROVINCIA	CC POSTALE/IBAN BANCARIO	CODICE MECCANOGRAFICO
ABRUZZO			
ITA "Ridolfi-Zimarino" Contrada Colle Comune, 1 Tel. 0873914006	66020 SCERNI (CH)	c/c postale: 10684660	CHTA02000X
BASILICATA			
Ist. "G.Fortunato" Via Torraca n. 13 Tel. 0971/411749 Sede didattica: Via Ancona Tel. 0971/441055	85100 POTENZA	IT12E0306904214100000046234	PZRA010001
CALABRIA			
IIS "L. Einaudi-C. Alvaro" Via G. Guerrera, 1 Tel. 0966439137	89015 PALMI (RC)	IBAN IT32G0103081490000001555420	RCIS03200C
IIS "Erodoto di Thuri" Via N. Calipari, snc Tel. 0981900914/11	87011 CASSANO ALLO IONIO (CS)	c/c postale 20896932	CSIS022007
CAMPANIA			
IIS "F. De Sanctis–O. D'Agostino" Via Tuoro Cappuccini, 44 Tel. 08251643321/2/3/4/5	83100 AVELLINO	IBAN IT02J0538715102000000255040	AVIS028006
Ist. "M. Buonarroti" Viale Michelangelo, 1 Tel 08231846741	81100 CASERTA	IBAN IT70Q0103014900000002147228	CETL06000E
EMILIA ROMAGNA			
IIS "A. Serpieri" Via Peglion, 25 tel.0514178511	4018 BOLOGNA	IT19U0306902477100000046034	BOIS0600T
Ist. Tec. "C. Morigia - L. Perdisa" Via G. Marconi, 6 Tel. 0544400287	48124 RAVENNA	IT79O0627013199T20990000041	RATL02000L
IIS "Elsa Morante" Via F. Selmi, 16 Tel. 0536881162	41049 SASSUOLO (MO)	IT90H0538713004000003204243	MOIS01600A

FRIULI - VENEZIA GIULIA			
Nessuna comunicazione di scuole disponibili **Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori**			
LAZIO			
Ist. "G. Garibaldi" Via Vigna Murata, 571/573 Tel. 06121127240	00178 ROMA	c/c postale 59725002	RMTA070005
LIGURIA			
IS "Bernardo Marsano" Via Alla Scuola di Agricoltura, 9 Tel. 0103726193	16167 GENOVA	IBAN IT09V0100003245140300312176	GEIS012004
LOMBARDIA			
IS "G. Mendel" Via Ferrazzi, 15 Tel. 0331434311	20020 VILLA CORTESE (MI)	IBAN IT68O0503432691000000000976	MIIS08300X
Ist."Carlo Gallini" C.so F.lli Rosselli, 22 Tel. 0383343611	27058 VOGHERA (PV)	IBAN IT86P0558456400000000010948	PVTA01000P
IS."G.Cantoni" V.le M.Merisio, 17/C Tel.036349004	24047 TREVIGLIO (BG)	IBAN IT33N0100003245130300309956	BGIS027001
MARCHE			
Nessuna comunicazione di scuole disponibili **Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori**			
MOLISE			
Istituto Omnicomprensivo Sede I.T.A.e G. "San Pardo" Viale Cappuccini, 26 Tel. 0874822160	86035 LARINO (CB)	IT83Z0503441050000000001133	CBTA02401Q
PIEMONTE			
IS "Dalmasso" Via Claviere, 10 Tel. 0119673531	10044 PIANEZZA (TO)	IBAN IT27P0100003245114300319191	TOIS06300P
PUGLIA			
IS "Basile-Caramia"			BATA024029
Via Cisternino, 284 Tel. 0804311011 Sezione associata a I.I.S.S. "Basile-Caramia"	70010 LOCOROTONDO (BA)	c/c postale 16200701	BAIS02400C
SARDEGNA			
IS "Duca Degli Abruzzi-Elmas" Via Dell'Acquedotto Romano, snc Tel. 070243386	09067 ELMAS (CAGLIARI)	IBAN IT06S0100003245520300310540	CAIS01400P

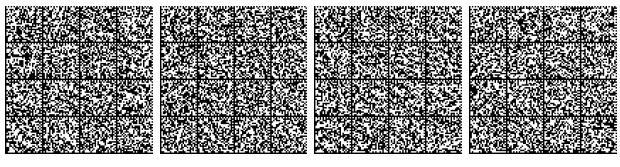

SICILIA			
IS "Palazzolo Acreide" Via A.Uccello, snc Tel. 0931882523	96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)	IBAN IT41H0103084760000001101024	SRIS003005
Ist. "E. Fermi" Via Pitagora, 42 tel. 0909798024	98051 BARCELLONA P. G. (ME)	IT09F0103082070000063141647	METD08000A
IS "G. Minutoli" Via 38/A - GAZZI/FUCILE tel. 090685800	98147 MESSINA	IT07V0306916520100000046064	MEIS00900P
TOSCANA			
IS "Leopoldo II Di Lorena" Via Dei Barberi, snc Tel. 0564484821	58100 GROSSETO	IBAN IT37J0760114300000012679585	GRTA006018 GRIS00600C
ITA "Anzilotti" V.le Ricciano, 5 Tel.057249401	51017 PESCIA (PT)	IBAN IT58U0103024900000001246831	PTTA010004
TRENTINO- ALTO ADIGE			
I.T.A e I.T.E. Via del Castello, 10 Tel. 0471810538	39040 ORA (BZ)	IBAN IT93U0811458670000306031609	TBTA018018
UMBRIA			
Ist. "F. Scarpellini" Via Ciro Menotti,11– Tel.: 0742350417	06034 FOLIGNO (PG)	IT22P0100003245320300314896	PGTD01000V
IIS "Ciuffelli-Einaudi" Viale Montecristo, 3 Tel. 075.8959511	06059 TODI (PG)	IT48T0311138702000000021279	PGIS01100D
VALLE D'AOSTA			
Nessuna comunicazione di scuole disponibili **Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori**			
VENETO			
IIS "A. Parolini" Via San Bortolo, 19 Tel. 0424522196	36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)	IBAN IT87Z0306985461100000046018	VITA014011 VIIS014005
I.I.S. "Viola-Marchesini" Via A. Cappello,10 Loc. Ca' Rangon (Sede I.T.A. "O. Munerati") Tel. 0425410699	45100 ROVIGO	C/C Postale n. 12646451	ROTA01201R ROIS012001

TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME

(art. 18 - Decreto Ministeriale 16 marzo 1993, n° 168)

PRIMA PROVA SCRITTA

La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi.

SECONDA PROVA SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguarderà l'illustrazione di miglioramenti fondiari-agrari ed i relativi aspetti economico-estimativi, oppure la progettazione di manufatti aziendali con i corrispondenti computi metrici.

In tale ultimo caso dovranno essere motivate le scelte effettuate in relazione alle esigenze degli esercizi produttivi.

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
- Biotecnologie agro-industriali
- Economia ed amministrazione delle imprese agricole
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Tecniche forestali e tecnologie del legno
- Viticoltura ed enologia

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (decreto ministeriale 270/2004)
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

TABELLA E

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al **DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera c)**	
Laurea specialistica DM 509/1999	Laurea magistrale DM 270/2004
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

20E05747